

A R T I C O L O X I.

I Conservatori del Registro non prestano, che una sola cauzione.

A R T I C O L O X I I.

Gli Atti di cauzione tanto dei Conservatori, che degli Ufficiali di Registro si presteranno per questa volta avanti i Magistrati Civili per atto Pubblico, di cui verrà trasmessa Copia debitamente autenticata alla direzione Generale del Demanio, e diritti uniti. La Direzione farà, se vi è luogo, rettificare l'atto ed anche supplire alla cauzione con altre sicurtà, in qualunque tempo così esiga l'indennità della Nazione, e dei Contribuenti.

A R T I C O L O X I I I.

La Direzione Generale del Demanio, e diritti uniti farà pervenire ai Magistrati Civili abbastanza in tempo per poter essere distribuiti ai Conservatori, ed Ufficiali del Registro un sufficiente numero di fogli pei Registri, Giornali, Ricevute, Certificati, e Stati secondo la forma prescritta.

A R T I C O L O X I V.

I Conservatori, ed Ufficiali del Registro
non